

# 1. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'IMPOSIZIONE MINIMA GLOBALE

SOMMARIO: A. LA STRUTTURA DEL GRUPPO. – 1. Nozioni-base. – 2. Il gruppo e le tipologie di gruppo. – 3. Strutture verticali. – 4. Configurazioni particolari. – 5. Entità trasparenti. – 6. Entità d'investimento. – 7. Localizzazione di un'impresa. – B. AMBITO APPLICATIVO DEL DECRETO. – 1. Oggetto della imposizione minima integrativa: nozioni base. – 2. Tipologie di imposta minima. – 3. Soglia rilevante dei ricavi. – C. ENTITÀ ESCLUSE. – 1. Entità escluse tipizzate. – 2. Entità possedute da una entità esclusa.

Il Capitolo 1 fornisce una serie di nozioni introduttive relative all'imposizione minima globale nei suoi aspetti generali, in particolare analizzando la struttura del gruppo nelle sue diverse configurazioni rilevanti ai fini dell'analisi (1.A.), nonché chiarendo a grandi linee quale sia l'ambito applicativo del Decreto in termini oggettivi e sostanziali (1.B.), illustrando infine le tipologie di entità che sono invece escluse dall'applicazione delle disposizioni del Decreto (1.C.).

## A. LA STRUTTURA DEL GRUPPO

Per la comprensione delle norme sostanziali del Decreto in materia di imposizione minima è necessaria una esatta comprensione della struttura del gruppo. In questa sezione verranno quindi presentate alcune nozioni-base relative ai “legami del gruppo” (1.A.1), per poi analizzare la nozione di gruppo e le tipologie di gruppo utilizzate nel Decreto (1.A.2). Di seguito ci si soffermerà sulle strutture verticali del gruppo (le cd. “catene societarie”) che hanno una particolare importanza ai fini della comprensione dell'applicazione dell'imposta minima (integrativa e suppletiva) (1.A.3), analizzando anche configurazioni particolari di strutture verticali che richiedono appropriate disposizioni e meccanismi ai fini dell'imposta minima (1.A.4). In generale le unità del gruppo hanno autonoma soggettività giuridica e tributaria e quindi sono “opache”; tuttavia è necessario anche analizzare con attenzione le definizioni nell'ambito del Decreto delle cd. “entità trasparenti” nelle loro diverse tipologie (1.A.5). Si considerano anche le entità di investimento, oggetto di disposizioni particolari e sovente escluse dal Decreto (1.A.6), non-

ché i criteri per la localizzazione di un'impresa che sono fondamentali per l'applicazione di numerose disposizioni del Decreto (1.A.7).

## 1. Nozioni-base

Il Decreto e l'allegato A forniscono diverse definizioni di termini in linea con le definizioni della Direttiva ed è quindi possibile delineare, sin dall'inizio, gli elementi "nucleari" che vanno a costituire la struttura del gruppo concepita dal Decreto stesso. Le nozioni-base per comprendere adeguatamente la struttura del gruppo sono quelle di entità, impresa (semplice e proprietaria), partecipazione (semplice e di controllo), casa madre e stabile organizzazione. Queste nozioni base sono oggetto delle sezioni seguenti.

### (a) Entità, impresa (semplice e proprietaria), partecipazione (semplice e di controllo)

Il primo elemento fondamentale è la "entità" [*entity*] (n. 13), allegato A), vale a dire qualsiasi persona giuridica o qualsiasi soggetto, diverso da una persona fisica, che predispone proprie scritture contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni statali, che include le società di persone ed i *trusts* che predispongono scritture contabili<sup>1</sup>. In secondo luogo la "impresa" [*constituent entity*] (n. 34), allegato A) viene definita come qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale e qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale. Per "casa madre" [*main entity*] (n. 4), allegato A) si intende un'entità che include nel proprio bilancio il valore dell'utile o perdita contabile netta di una stabile organizzazione (questo termine è definito precisamente più innanzi).

Lasciando per ora impregiudicata la definizione delle diverse tipologie di gruppo (gruppo multinazionale o nazionale) che deriva dalle definizioni di entità, impresa, casa madre, i successivi due concetti fondamentali in materia di struttura del gruppo sono quelli di "partecipazione" e "partecipazione di controllo".

Il termine "partecipazione" [*ownership interest*] (n. 42), allegato A), indica la partecipazione al capitale o al patrimonio di una impresa che sia qualificata come tale in base ai principi contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, e che comporta la titolarità del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa. In caso di partecipazione indirettamente detenuta, il valore della partecipazione deve essere calcolato tenendo in considerazione l'effetto demoltiplicativo. I due elementi distintivi della nozione di

---

<sup>1</sup> Commentario § 21, *Article 1*.

partecipazione sono dunque (i) la qualificazione di essa come tali in base ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, (ii) la titolarità del diritto agli utili, capitale o alle riserve dell'impresa. Dei primi si dirà più innanzi dettagliatamente.

Per contro la “partecipazione di controllo” [*controlling interest*] (n. 43), allegato A), è una particolare partecipazione in una entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto a consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce secondo i principi contabili conformi o principi contabili autorizzati, o che avrebbe dovuto consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato. Nell'ambito di tale definizione si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni.

I due elementi distintivi della nozione di partecipazione di controllo sono dunque (i) la qualificazione di essa come tali e in base ai principi contabili *sub specie* di consolidamento “voce per voce”, ovvero (ii) la qualificazione di essa in modo “virtuale” o “controfattuale” in una logica di “consolidamento voce per voce” anche se in concreto non avviene tale consolidamento; in pratica in questo secondo caso si applicano comunque *ex auctoritate* i principi del consolidamento (2.A.2(a)).

Entrambe definizioni di partecipazione e di partecipazione di controllo fanno riferimento ai principi contabili, che sono di due tipi. In primo luogo vi è il “principio contabile conforme” [*acceptable financial accounting standard*] (n. 47), allegato A) è un principio facente parte dei principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali), ovvero facente parte dei principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In secondo luogo vi è il “principio contabile autorizzato” [*authorised financial accounting standard*], (n. 46), allegato A): in relazione a una impresa, tale principio è incluso tra i principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nel Paese in cui è localizzata l'impresa. Si tenga presente che ai fini di tale definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in un Paese per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria.

Da quanto sopra risulta evidente che il Decreto, in conformità alla Direttiva fa assurgere i principi contabili, nelle diverse tipologie sopraindicate, ad elementi costitutivi dei concetti fondamentali di partecipazione di controllo che caratteriz-

zano i “legami” all’interno della struttura del gruppo per quanto riguarda l’applicazione del Decreto.

Poiché l’“impresa” [*constituent entity*] (n. 4), allegato A) è qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale e qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale, dalla combinazione della nozione di impresa e di partecipazione (semplice ovvero di controllo) discende la definizione di “impresa proprietaria” [*constituent entity-owner*] (n. 37), allegato A), vale a dire una impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un’altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale.

Per quanto riguarda le entità che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale si rinvia a quanto si dirà *infra* al riguardo, precisando sin da subito che vi è una sostanziale convergenza tra il concetto di impresa ed il concetto di diritto comune di “società” anche se i due termini non coincidono esattamente.

## **(b) Casa madre e stabile organizzazione**

Per quanto riguarda invece la “stabile organizzazione” [*permanent establishment*] (n. 52), allegato A) intesa come impresa del gruppo, questo concetto è ben noto al diritto internazionale tributario, è ed inoltre oggetto di una definizione fornita dal Decreto che si articola in quattro tipologie.

- In primo luogo (lett. a), con stabile organizzazione si intende una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie è considerata una stabile organizzazione in conformità alle previsioni ivi applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, a condizione che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito conformemente a una disposizione analoga all’articolo 7 del Modello OCSE di convenzione fiscale (“S.O. convenzionale”). Elemento distintivo di questa prima tipologia è il rinvio alle norme interne e convenzionali in materia, andando quindi a utilizzare il cd. *jus receptum* in materia.
- In secondo luogo (lett. b), nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, con stabile organizzazione si intende una sede d’affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile con modalità simili a quelle applicabili per l’imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali (“S.O. interna”). Elemento distintivo di questa seconda tipologia, in assenza di norme convenzionali, è il rinvio alle norme interne dei diversi Stati, andando anche in questo caso ad utilizzare il cd. *jus receptum* in materia.
- In terzo luogo (lett. c), nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, per stabile organizzazione si intende una sede d’affari, inclusa una sede d’affari o fattispecie assimilata ivi ubicata, che sarebbe trattata

come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, a condizione che tale Paese avesse avuto, ai sensi dell'articolo 7 di tale Modello, il diritto di assoggettare ad imposizione detto reddito ("S.O. virtuale"). In questo caso il concetto di stabile organizzazione è di tipo "virtuale" o "controfattuale", nel senso che il Decreto, in conformità alla Direttiva, impone comunque di utilizzare il concetto di stabile organizzazione che si rinviene nell'ambito del Modello OCSE.

- Infine (lett. d), per stabile organizzazione in via residuale si intende una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non ricompresa nelle ipotesi di cui alle lett. da a) a c) attraverso la quale è esercitata un'attività imprenditoriale in un Paese diverso da quello di localizzazione della casa madre, a condizione che quest'ultima esenti il reddito attribuibile a tali attività. In quest'ultimo caso il Decreto fa riferimento a una nozione residuale del tutto innovativa che è caratterizzata dal fatto che la casa madre localizzata in Italia della stabile organizzazione localizzata all'estero esenti i redditi della stabile organizzazione stessa ("S.O. esente"). In concreto, questa definizione opera nei casi in cui avviene una "doppia non-imposizione" in ragione del fatto che i redditi della stabile organizzazione sono esenti sia nello Stato della residenza della casa madre che nello Stato di localizzazione dei redditi stessi, e ciò nonostante viene riconosciuto ai fini del Decreto che la stabile organizzazione "esente" sia una entità all'interno del gruppo.

Si noti che il Commentario rileva che la stabile organizzazione di una casa madre è essa stessa una impresa ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto<sup>2</sup>. Il Commentario nota al riguardo che, sebbene la stabile organizzazione sotto un profilo giuridico non sia un'entità separata dalla propria casa madre, la separazione stabilita dal Decreto, in conformità alle *Model Rules* e dalla Direttiva, è necessaria in relazione ai computi della imposta minima a livello di un determinato Paese (cd. "*jurisdictional blending*")<sup>3</sup>.

Questa separazione ai fini del computo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa assicura, in primo luogo, che il reddito o la perdita prodotto dalla stabile organizzazione in un Paese diverso da quello di riferimento e l'imposta applicata su tale reddito siano mantenute separate ("*not blended with*") dal reddito e dall'imposta della casa madre o di un'altra stabile organizzazione localizzata in un differente Paese. Questa separazione inoltre garantisce, come nota il Commentario, la parità di trattamento in un determinato Paese tra stabili organizzazioni e entità controllate da soggetti non residenti<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> § 29, *ibid.*

<sup>3</sup> § 30, *ibid.*

<sup>4</sup> § 30, *ibid.*

## 2. Il gruppo e le tipologie di gruppo

Stabiliti i principali concetti “nucleari” di entità, impresa, casa madre, partecipazione, partecipazione di controllo, principio contabile di vario tipo, impresa, stabile organizzazione, è ora possibile accedere alle definizioni di gruppo, di cui esistono quattro tipologie fornite dal Decreto, oggetto delle seguenti sezioni:

- “gruppo” (n. 25), allegato A) basato sul bilancio consolidato,
- “gruppo” (n. 25), allegato A) (unitario) costituito da casa madre e stabili organizzazioni,
- “gruppo multinazionale” (n. 27), allegato A), e
- “gruppo nazionale” (n. 28), allegato A).

### (a) Gruppo basato sul bilancio consolidato

La prima tipologia – *sic et simpliciter* “gruppo” come indica il Commentario – è una nozione basata sul bilancio consolidato, in linea con le definizioni di partecipazione e partecipazione di controllo che definiscono i “legami” all’interno della struttura del gruppo<sup>5</sup>. Infatti “gruppo” [*group*] (n. 25), allegato A), è definito in primo luogo (lett. a) come:

- un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonché
- ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perché detenuta per la vendita.

L’espressione “collegamento di entità per effetto di rapporti di proprietà o di controllo” non è oggetto di specifica definizione da parte del Decreto, onde il criterio di verifica è la inclusione di tali attività nel bilancio consolidato della controllante capogruppo (concetto che verrà definito più precisamente *infra*).

Vi sono due accezioni di “bilancio consolidato” [*consolidated financial statements*] (n. 3), allegato A) (2.A.2). Con questo termine si intende:

- in primo luogo (lett. a) il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i componenti positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico;
- in secondo luogo (lett. b) il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme per i gruppi di cui all’allegato A, n. 3), lett. b), vale a dire il bilancio predisposto da una entità che ha più stabili organizzazioni, a

---

<sup>5</sup> § 22, *ibid.*

condizione che non faccia parte di un altro gruppo definito al n. 3), (vale a dire un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonché ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perché detenuta per la vendita).

In entrambi i casi per “bilancio consolidato” [*consolidated financial statements*] si intende il bilancio di cui alle lett. a) o b) della controllante capogruppo (termine che sarà definito più precisamente *infra*) che non è redatto secondo un principio contabile conforme e che è stato successivamente rettificato per evitare “distorsioni competitive rilevanti” [*material competitive distortion*], (n. 12), allegato A); queste sono definite come l’effetto dell’applicazione di principi contabili generalmente accettati, o di una sua procedura, che in un esercizio comporta una variazione complessiva nella contabilizzazione di componenti reddituali superiore a 75 milioni di euro rispetto all’importo che sarebbe stato determinato applicando i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002).

La definizione di bilancio consolidato ha anche una clausola residuale in base alla quale al di fuori delle tre fattispecie di cui sopra – previste dall’allegato A, n. 3, lett. a), b) o c) – è bilancio consolidato in base a una definizione “controfattuale”, il bilancio che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo qualora ne fosse stata obbligata nel presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili autorizzati che possono essere conformi o altri principi contabili, quest’ultimi rettificati al fine di evitare distorsioni competitive rilevanti.

Il Commentario rileva che un’impresa per essere considerata parte del gruppo deve essere contabilmente consolidata. Ad esempio, il Commentario chiarisce che una società di persone costituisce un’impresa in un modo tale che i propri elementi reddituali sono integrati nel bilancio consolidato cosicché, ancorché l’*intuitus personae* sia estremamente rilevante della società di persone, essa è considerata a tutti gli effetti come un’impresa del gruppo, cioè un’entità costitutiva con una propria autonomia<sup>6</sup>.

## **(b) Gruppo (unitario) costituito da casa madre e stabili organizzazioni**

La seconda tipologia di gruppo è una nozione qualificata di “gruppo” (n. 25), allegato A), costituito da casa madre e stabili organizzazioni che si riferisce a situazioni in cui non vi sono società variamente collegate bensì una casa madre e una o più stabili organizzazioni situate in un Paese diverso da quello della casa madre. In questo contesto è definito come gruppo una entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito al n. 22, allegato A, lett. a) (i.e. un gruppo che è un insieme di entità tra loro

---

<sup>6</sup> § 23, *ibid.*

collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonché ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perché detenuta per la vendita).

Questa seconda tipologia di gruppo è agevolmente identificabile laddove il gruppo non si includa società controllate o partecipate bensì semplicemente una o più stabili organizzazioni localizzate all'estero. Si ricorda al riguardo tuttavia che nell'ambito della definizione di partecipazione di controllo si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni: quindi ai fini del Decreto quando la casa madre detiene una stabile organizzazione si presume in via "virtuale" che essa detenga una partecipazione di controllo in essa anche se evidentemente la stabile organizzazione non emette partecipazioni.

Il Commentario nota che questa definizione di gruppo unitario è supplementare rispetto alla definizione-base ed è concepita al fine di assicurare che sia casa madre e stabile organizzazione siano inclusi l'applicazione del Decreto<sup>7</sup> e precisa che nel caso in cui l'unica stabile organizzazione sia una stabile organizzazione apolide il gruppo unitario non si integra<sup>8</sup>.

### (c) Gruppo multinazionale

La terza tipologia di gruppo è una nozione di "gruppo multinazionale" [*MNE group*] (n. 27), allegato A), vale a dire qualsiasi gruppo comprendente almeno una entità o una stabile organizzazione che *non* è localizzata nel Paese della controllante capogruppo. Questo è l'elemento di estraneità caratterizzante il gruppo multinazionale, che quindi a sua volta può essere (i) un gruppo appartenente alla prima tipologia definita in base al bilancio consolidato, ovvero (ii) un gruppo appartenente alla seconda tipologia che si riferisce a situazioni in cui non vi sono società variamente collegate, bensì una casa madre ed una o più stabili organizzazioni.

Si osserva al riguardo che nel caso in cui vi sia un gruppo costituito da una casa madre ed una o più stabili organizzazioni, tale gruppo è qualificato come gruppo multinazionale in quanto le stabili organizzazioni sono necessariamente in uno Stato diverso da quello della casa madre. Per contro un gruppo costituito da un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo ben può essere di natura non-multinazionale.

Il fine della definizione di gruppo multinazionale è disegnare con esattezza il perimetro del gruppo e quindi l'entità in esso incluse a cui siano applicabili le norme del Decreto<sup>9</sup>. La definizione di gruppo multinazionale introdotto nel De-

---

<sup>7</sup> § 25, *ibid.*

<sup>8</sup> § 26, *ibid.*

<sup>9</sup> § 20, *ibid.*

creto riflette l'Article 1.2.1, il quale a sua volta provvede una definizione di gruppo multinazionale più chiara di quella fornita dal *Blueprint Pillar Two*, dove tale gruppo era semplicemente definito come “any Group that includes two or more enterprises the tax residence for which is in different jurisdictions or includes an enterprise that is resident for tax purposes in one jurisdiction and is subject to tax with respect to the business carried out through a PE in another jurisdiction”<sup>10</sup>. Tale definizione era in linea con quella a fini CbCR.

Come nota il Commentario, la definizione di gruppo multinazionale fa sì che si possano applicare le *Model Rules* soltanto ai gruppi con elementi di estraneità rispetto un Paese, nel senso che la controllante capogruppo deve avere almeno una stabile organizzazione o una controllata che facciano parte del gruppo secondo la definizione stessa<sup>11</sup>. Si nota che invece la Direttiva e il Decreto si applicano anche al gruppo nazionale.

#### (d) Gruppo nazionale

La quarta tipologia di gruppo è una nozione di gruppo è il “gruppo nazionale” [*large-scale domestic group*] (n. 28), allegato A), definito come qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato. Questo è l'elemento “domestico” di localizzazione delle imprese caratterizzante il gruppo nazionale, che quindi può essere soltanto un gruppo appartenente alla prima tipologia, definita come gruppo costituito da un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, ma non può essere evidentemente gruppo appartenente alla seconda tipologia, che si riferisce a situazioni con elemento di estraneità in cui il gruppo è costituito da una casa madre e una o più stabili organizzazioni. Si rileva al riguardo che il Decreto, in adeguamento alla Direttiva, diversamente dalle *Model Rules*, non si applica soltanto al gruppo multinazionale, ma anche al gruppo nazionale.

### 3. Strutture verticali

Le strutture verticali, vale a dire le cd. “catene societarie”, sono molto importanti per comprendere esattamente i meccanismi applicativi del Decreto. Con riguardo a queste strutture verticali si identificano essenzialmente:

- la controllante capogruppo, soggetto tipicamente preposto all'applicazione dell'imposta minima;
- la partecipante (di imprese del gruppo) parzialmente posseduta (dalla control-

---

<sup>10</sup> *Blueprint Pillar Two*, § 2.2.

<sup>11</sup> Commentario, § 17, Article 1.

lante capogruppo), soggetto intermedio con caratteristiche particolari di cui il Decreto tiene conto;

- la partecipante intermedia che spesso ha funzioni vicarie nell'applicazione dell'imposta minima;
- le altre imprese intermedie con configurazioni particolari, quali l'impresa partecipante di minoranza, l'impresa partecipata di minoranza, nonché il connesso concetto di sottogruppo di minoranza.

Queste strutture verticali sono oggetto delle seguenti sezioni.

### **(a) Controllante capogruppo**

Giova ora entrare nelle definizioni relative alla struttura verticale dei gruppi, partendo dal concetto di “controllante capogruppo” [*ultimate parent entity*] (n. 6), allegato A), concetto definito in relazione alle due tipologie di gruppi di cui sopra, rispettivamente (i) il gruppo costituito da un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo ed (ii) il gruppo costituito da casa madre e stabile organizzazione.

In relazione al gruppo definito in base al bilancio consolidato la “controllante capogruppo” (n. 6), allegato A) è una entità che

- detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità, e
- non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa.

Il concetto di controllante capogruppo, nell'ambito dei gruppi costituiti da un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, ha quindi due elementi caratterizzanti congiuntivi.

- Il primo elemento caratterizzante è che la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità. Si ricorda che una partecipazione di controllo è una particolare partecipazione in una entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto a consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce secondo un principio contabile conforme o principi contabili autorizzati o che avrebbe dovuto consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni.
- Il secondo elemento caratterizzante del concetto di controllante capogruppo è che la controllante capogruppo non è detenuta, direttamente o indirettamente

da un'altra entità con partecipazioni di controllo in essa. Questo significa che la controllante capogruppo è la “società apicale” del gruppo definito in base al bilancio consolidato, ma anche (i) che vi possono essere uno o più soggetti che detengono la partecipazione al capitale o al patrimonio della controllante capogruppo, senza che tale partecipazione assurga a partecipazione di controllo, e che (ii) al contempo la controllante capogruppo non sia consolidata contabilmente da alcuna attività. Resta inteso che caso di partecipazione indirettamente detenuta dalla controllante capogruppo in altre imprese, il valore della partecipazione deve essere calcolato tenendo in considerazione l'effetto demoltiplicativo.

Giova al riguardo precisare che il n. 6, allegato A, chiarisce che la controllante capogruppo può essere definita anche *tout court* “controllante” [*parent entity*] (n. 5), allegato A). Infatti, in base a tale definizione una controllante è una controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, una partecipante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta.

In relazione al gruppo definito come gruppo costituito da casa madre e stabile organizzazione, la controllante capogruppo è la casa madre stessa. Si ricorda che in base alla definizione di cui al n. 38), allegato A, si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni, e che quindi la controllante capogruppo virtualmente detenga siffatte partecipazioni di controllo nei confronti delle stabili organizzazioni anche se esse non hanno un capitale rappresentato da partecipazioni.

Come evidenziato dal Commentario la nozione di controllante capogruppo è simile a quella fornita ai fini del CbCR, ed è il punto di partenza per identificare tutte le imprese che sono incluse nel perimetro del gruppo multinazionale, nonché una nozione fondamentale per l'applicazione delle altre disposizioni del Decreto, come ad esempio la priorità della controllante capogruppo nell'applicare l'imposizione minima integrativa, ovvero la rilevanza di essa per l'identificazione dei principi contabili che devono essere utilizzati per determinare il reddito o perdita rilevante<sup>12</sup>. Il Commentario evidenzia inoltre che il nucleo essenziale del gruppo multinazionale è una diade composta almeno da una controllante capogruppo e un'altra entità in cui essa abbia una partecipazione di controllo<sup>13</sup>.

### **(b) Partecipante (di imprese del gruppo) parzialmente posseduta (dalla controllante capogruppo)**

Essendo inteso che la controllante capogruppo nella struttura verticale è il soggetto apicale, ne discende che nelle catene partecipative vi possono essere entità intermedie. Una prima figura di entità intermedia è la “partecipante parzialmente posseduta” (n. 45, allegato A) (*Partially-owned Parent Entity*). Essa è un'impre-

---

<sup>12</sup> § 32, *ibid.*

<sup>13</sup> § 34, *ibid.*

sa, diversa dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione, dall'entità d'investimento o dall'entità assicurativa di investimento, che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o indirettamente, per più del 20% da soggetti terzi, ossia da una o più persone fisiche o da una o più entità che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale.

Una ri-definizione esplicita della partecipante parzialmente posseduta è quindi la seguente: una partecipante (in altre imprese del gruppo) parzialmente posseduta (dalla controllante capogruppo) per quanto attiene il diritto agli utili. Ed infatti se

- un'impresa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, e
- i diritti agli utili in tale impresa sono detenuti, direttamente o indirettamente, per più del 20% da soggetti terzi,

allora

- tale impresa può attribuire utili alla controllante capogruppo solo “parzialmente”, cioè fino a capienza massima del 20%, in quanto i soggetti terzi detengono in questa impresa, direttamente o indirettamente, diritti agli utili con una quota che va dal 20% al 80% (“per più del 20%”).

In altri termini: la controllante capogruppo, anche se necessariamente detiene una partecipazione di controllo nella partecipante parzialmente posseduta, può “estrarre” utili da siffatta partecipante parzialmente posseduta solo fino ad una quota del 20%, rimanendo la restante quota dell'80% potenzialmente a disposizione di soggetti terzi esterni o interni al gruppo. Vi sono quindi nel Decreto norme specifiche per la applicazione dell'imposta minima integrativa in capo alle partecipanti parzialmente possedute che tengono conto di queste peculiarità (5.A.4.), a cui sono connessi specifici obblighi informativi in sede di comunicazione rilevante (9.A.2.(a)(ii)).

Gli elementi caratterizzanti positivi della partecipante parzialmente posseduta sono quindi due:

- in primo luogo, la partecipante parzialmente posseduta attribuisce diritti agli utili con una quota minoritaria (in un massimale del 20%) alla controllante capogruppo e quindi attribuisce utili con una quota maggioritaria (in un massimale dell'80%) a soggetti esterni al gruppo;
- in secondo luogo, la partecipante parzialmente posseduta detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in altre imprese dello stesso gruppo multinazionale o nazionale.

Gli elementi caratterizzanti negativi della partecipante parzialmente posseduta sono quindi tre:

- essa è un'impresa diversa dalla controllante capogruppo: ciò è del tutto naturale in quanto la partecipante parzialmente posseduta è comunque partecipata dalla controllante capogruppo, seppure con una quota minoritaria che da diritto agli utili fino a capienza del 20%;
- essa è un'impresa diversa dalla stabile organizzazione: ciò è del tutto naturale in quanto si presume, nell'ambito del Decreto, che la stabile organizzazione sia sempre totalmente posseduta dalla casa madre, mentre la partecipante è appunto, per quanto attiene l'attribuzione degli utili, posseduta dalla controllante capogruppo capogruppo e da soggetti esterni al gruppo;
- essa è un'impresa diversa dall'entità d'investimento o dall'entità assicurativa di investimento: infatti tali entità sono escluse dalle norme del Decreto e quindi sarebbe del tutto illogico che esse potessero avere lo stesso *status* peculiare della partecipante parzialmente posseduta.

Dagli elementi caratterizzanti positivi derivano una serie di elementi fondamentali per l'applicazione alla partecipante parzialmente posseduta delle norme del Decreto:

- in primo luogo, il reddito o perdita rilevante dovranno riflettere l'attribuzione di utili ai soggetti esterni al gruppo;
- in secondo luogo, le imposte rilevanti rettifiche dovranno, di conseguenza, riflettere questi modificati ammontari di reddito o perdita rilevante della partecipante parzialmente posseduta;
- in terzo luogo, vi sono conseguenze in tema di determinazione dell'aliquota effettiva di imposta e nell'identificazione dell'imposta minima (sia essa integrativa, suppletiva o addizionale) applicata alla partecipante parzialmente posseduta.

In sostanza in questa situazione vi è una catena societaria che, ad esempio ed assumendo che non vi siano forme di controllo indiretto, ha la seguente struttura:

- al primo livello (apicale) vi è una controllante capogruppo CC che
  - ha una partecipazione di controllo in una partecipante parzialmente posseduta PPP;
- al secondo livello vi è la partecipante parzialmente posseduta PPP partecipata per quanto attiene il diritto agli utili da CC con partecipazioni pari o inferiori a 20%, la quale detiene partecipazioni in I1 "altra impresa del gruppo";
- al terzo livello vi è I1 ("altra impresa del gruppo")
  - partecipata da PPP.

La definizione di partecipante parzialmente posseduta (dalla controllante capogruppo) (*Partially-owned Parent Entity*) implica che questa impresa a sua volta detenga altre partecipazioni in "altre imprese del gruppo" (in questo senso è *Parent Entity*) ma nulla predica circa il livello e le modalità di siffatte partecipazioni: l'elemento rilevante è che essa è "parzialmente posseduta" dalla controllante capogruppo (in questo senso è *Partially-owned*).

### (c) Partecipante intermedia

Una seconda figura di entità intermedia è la “partecipante intermedia” [*intermediate parent entity*] (n. 44), allegato A), che è un’impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un’altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale e che non si configura come controllante capogruppo, partecipante parzialmente posseduta, stabile organizzazione, entità d’investimento o entità assicurativa d’investimento. Si intende che la partecipante intermedia, se detenuta dalla controllante capogruppo, sarà detenuta tramite una partecipazione di controllo.

L’elemento caratterizzante positivo della partecipante intermedia è che essa assume un ruolo attivo all’interno del gruppo in quanto detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un’altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale. Si ricorda che una partecipazione è una partecipazione al capitale o al patrimonio di una impresa che sia qualificata come tale in base ai principi contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, e che comporta la titolarità del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa, ma che non necessariamente attribuisce il controllo.

Dalla definizione di partecipante intermedia consegue che essa possa essere individuata “per esclusione” rispetto ad altri soggetti che sono rispettivamente la controllante capogruppo, la partecipante parzialmente posseduta, la stabile organizzazione, l’entità d’investimento o l’entità assicurativa d’investimento. Gli elementi caratterizzanti negativi della partecipante parzialmente posseduta sono quindi quattro:

- In primo luogo, la partecipante intermedia non si configura come controllante capogruppo: è del tutto naturale che la partecipante intermedia non possa essere controllante capogruppo in quanto la controllante capogruppo, per propria natura, non può essere intermedia – vale a dire soggetta al controllo – rispetto a nessun altro soggetto del gruppo, essendo un soggetto apicale.
- In secondo luogo, la partecipante intermedia non si configura come partecipante parzialmente posseduta: da un lato sia la partecipante intermedia che la partecipante parzialmente posseduta sono *lato sensu* soggetti “interposti” tra la controllante capogruppo ed altre imprese del gruppo, con la differenza però che solo la partecipante parzialmente posseduta può attribuire utili a soggetti esterni al gruppo per una quota anche fino all’80%. In altri termini la partecipante parzialmente posseduta può ben essere controllata dalla controllante capogruppo e al contempo detenere direttamente o indirettamente una partecipazione in un’altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, ed in questo senso essere in senso lato un soggetto intermedio. Tuttavia in questo caso essa *non* si può propriamente qualificare come partecipante intermedia, bensì semplicemente come partecipante parzialmente posseduta, in quanto su di essa verte un diritto agli utili, diretto indiretto, per più del 20% da parte di soggetti esterni al gruppo.

- In terzo luogo, la partecipante intermedia non si configura come stabile organizzazione: è ben vero che una casa madre può possedere una stabile organizzazione, la quale a sua volta può avere iscritte in bilancio partecipazioni dirette o indirette in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale, ma in questo tipo di struttura la stabile organizzazione intermedia non può propriamente essere configurata, per vincolo di definizione normativa, come partecipante intermedia.
- In quarto luogo la partecipante intermedia non si configura come entità d'investimento od entità assicurativa d'investimento: tali entità sono infatti escluse dalle norme del Decreto e quindi sarebbe del tutto illogico che esse potessero avere *status* e funzioni di partecipante intermedia.

Le partecipanti intermedie hanno un ruolo importante nella applicazione dell'imposta minima integrativa in alternativa alla controllante capogruppo in specifiche situazioni. Vi sono quindi nel Decreto norme specifiche in capo alle partecipanti intermedie che tengono conto di questo ruolo (5.A.3.).

#### **(d) Impresa partecipata in misura minoritaria**

Nella struttura verticale dei gruppi figura anche un'altra entità denominata "impresa partecipata in misura minoritaria". In base all'articolo 38, c.1, lett. a), questo termine indica un'impresa nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30%. Una ridefinizione esplicita della partecipata in misura minoritaria è quindi la seguente: una impresa partecipata (dalla controllante capogruppo) in misura minoritaria (partecipazione pari o inferiore al 30%) che è quindi partecipata per la parte residua da soggetti diversi dalla controllante capogruppo (interni-esterni al gruppo).

In sostanza in questa situazione vi è una catena societaria che, ad esempio ed assumendo che non vi siano forme di controllo indiretto, ha la seguente struttura:

- al primo livello (apicale) vi è una controllante capogruppo CC che
  - ha una partecipazione (pari o inferiore al 30%) in una partecipata in misura minoritaria I-min;
- al secondo livello vi è I-min che è partecipata per la parte residua anche da II (impresa del gruppo) e/o E1 (entità esterna al gruppo).

Le *Model Rules* per denotare tale entità usano il termine "*Minority-owned Constituent Entity*", che è più chiaro del termine italiano nell'indicare la caratteristica dell'entità ("*Constituent Entity*") di "essere detenuta" ("*owned*") in misura minoritaria ("*Minority-owned*") dalla controllante capogruppo.

La definizione di impresa partecipata (dalla controllante capogruppo) in misura minoritaria (*Minority-owned Constituent Entity*) nulla predica circa il fatto che questa impresa a sua volta detenga altre partecipazioni e sia quindi una "partecipante": l'unico elemento rilevante è che essa è "partecipata" in misura minoritaria

dalla controllante capogruppo. Quindi nell'esempio riportato I-min è una impresa singola e appartiene al gruppo della controllante capogruppo.

È però evidente che l'impresa partecipata (dalla controllante capogruppo) in misura minoritaria (1-30%) potrà essere partecipata da altre imprese interne al gruppo e/o da entità esterne al gruppo fino alla restante parte. In una situazione estrema la impresa partecipata in via minoritaria potrà essere detenuta al 70% da soggetti diversi dalla controllante capogruppo. Vi sono quindi nel Decreto norme specifiche per la applicazione dell'imposta minima integrativa in capo alle imprese partecipate in misura minoritaria che tengono conto di queste peculiarità (4.B.4(b)), anche in sede di applicazione dell'imposta minima integrativa nazionale (6.C.1(a)).

### **(e) Sottogruppo di minoranza (impresa partecipante di minoranza ed impresa partecipata di minoranza)**

Un "sottogruppo di minoranza" in base all'articolo 38, c. 1, lett. c), è un'impresa partecipante di minoranza (*Minority-owned Parent Entity*) e le imprese partecipate di minoranza (*Minority-owned Subsidiary*) nei cui confronti la impresa partecipante di minoranza detiene una partecipazione di controllo. A sua volta l'espressione "impresa partecipante di minoranza" (*Minority-owned Parent Entity*) in base all'articolo 38), c. 1, lett. b), indica un'impresa partecipata in misura minoritaria dalla controllante capogruppo (partecipazione pari o inferiore al 30%) che a sua volta detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria (partecipazione pari o inferiore al 30%) dalla controllante capogruppo.

Le *Model Rules* per denotare tale entità usano il termine "*Minority-owned Parent Entity*", che è più chiaro del termine italiano nell'indicare la caratteristica dell'entità ("*Entity*") di "detenere attivamente" una partecipazione di controllo in un'altra entità ("*Parent Entity*"), ma al contempo anche la caratteristica di "essere detenuta" in misura minoritaria in misura minoritaria ("*Minority-owned*") dalla controllante capogruppo.

Una ri-definizione esplicita della impresa partecipante di minoranza (*Minority-owned Parent Entity*) è quindi la seguente: un'impresa partecipata in misura minoritaria (dalla controllante capogruppo, i.e. con una partecipazione pari o inferiore al 30%), che al contempo è una impresa partecipante di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria (dalla controllante capogruppo, i.e. con una partecipazione pari o inferiore al 30%). È quindi importante rilevare che una impresa partecipante di minoranza è in primo luogo una impresa partecipata in misura minoritaria dalla controllante capogruppo (*Minority-owned Constituent Entity*); essa oltre a ciò però detiene partecipazioni di controllo in altre imprese del gruppo (*Minority-owned Parent Entity*).

In sostanza in questa situazione vi è una catena societaria che, ad esempio ed assumendo che non vi siano forme di controllo indiretto, ha la seguente struttura:

- al primo livello (apicale) vi è una controllante capogruppo CC che
  - ha una partecipazione di minoranza (pari o inferiore al 30%) in una partecipante di minoranza I-par (I-par è una *Minority-owned Constituent Entity* che in questo caso è anche una *Minority-owned Parent Entity*);
  - ha una partecipazione di minoranza (pari o inferiore al 30%) in una impresa partecipata di minoranza I-sub (I-sub è una *Minority-owned Constituent Entity* che in questo caso è anche una *Minority-owned Subsidiary*);
- al secondo livello vi è l'impresa partecipante di minoranza I-par che ha una partecipazione di controllo in una impresa partecipata in misura minoritaria (I-sub è una *Minority-owned Constituent Entity* che in questo caso è anche una *Minority-owned Subsidiary*);
- al terzo livello vi è I-sub che è
  - partecipata da CC (1-30%);
  - partecipata con controllo da I-par.

Una volta chiarito il concetto di impresa partecipante di minoranza (*Minority-owned Parent Entity*) diventa agevole comprendere il concetto di impresa partecipata di minoranza (*Minority-owned Subsidiary*). Il termine “impresa partecipata di minoranza” (n. 38), lett. d), allegato A), infatti indica un'impresa partecipata in misura minoritaria (nell'esempio I-sub, una *Minority-owned Constituent Entity* che in tale caso è anche una *Minority-owned Subsidiary*) la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza (nel esempio I-par, una *Minority-owned Constituent Entity* che in questo caso è anche una *Minority-owned Parent Entity*). Vi sono quindi nel Decreto norme specifiche per la applicazione dell'imposta minima integrativa in capo alle imprese che sono membri di un sottogruppo di minoranza che tengono conto di queste peculiarità (4.B.4(a)), anche in sede di applicazione dell'imposta minima integrativa nazionale (6.C.1(b)).

#### 4. Configurazioni particolari

Il Decreto tiene conto anche del fatto che all'interno del gruppo vi possono essere configurazioni particolari di imprese che richiedono appropriate disposizioni e meccanismi per la corretta applicazione dell'imposta minima. È quindi necessario in via preliminare comprendere quali siano queste configurazioni particolari e come operino; ci si riferisce specificamente alle *joint ventures* societarie all'interno del gruppo a particolari configurazioni di gruppi che operano in modo congiunto denominati gruppi a controllante multipla. Le seguenti sezioni hanno ad oggetto queste due configurazioni particolari.

### (a) *Joint ventures* societarie all'interno del gruppo

Come noto, nella prassi societaria il termine *joint venture* (talvolta tradotto in italiano come “associazione temporanea di imprese”) è un accordo che può assumere diverse forme giuridiche in base al quale due o più imprese collaborano al fine del raggiungimento di un determinato scopo o dell'esecuzione di un progetto. In base al contenuto dell'accordo vi può essere una *joint venture* societaria ovvero una *joint ventures* contrattuale. Nel caso di *joint venture* societaria viene costituita una società in cui i soci hanno sostanzialmente un controllo congiunto disciplinato anche da particolari accordi parasociali, mentre nel caso di *joint venture* contrattuale non viene costituita una società e le attività congiunte sono svolte in base a vincoli contrattuali.

Sia l'Article 10.1 *Model Rules* che l'articolo 36, paragrafo 1, lett. a), Direttiva definiscono e disciplinano un particolare tipo di *joint venture* societaria. Essi, infatti, utilizzano il generico termine “*joint venture*” per denotare specificamente un'entità i cui risultati finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, a condizione che questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno del 50% della partecipazione. In altri termini non tutte le *joint venture* societarie sono le *joint ventures* così definite ai fini delle *Model Rules* e della Direttiva, ma soltanto quelle che rispondono ai requisiti sopra indicati.

Il Decreto invece di utilizzare la generica espressione “*joint venture*”, utilizza l'espressione “entità a controllo congiunto” al n. 14), allegato A, ed il significato di questa espressione è lo stesso delle *Model Rules* e della Direttiva che adottano invece il termine *joint venture*. Quindi l'espressione entità a controllo congiunto ed il termine *joint venture* adottato dalle *Model Rules* e dalla Direttiva sono sinonimi sotto il punto di vista tecnico giuridico all'interno delle *Model Rules*, della Direttiva e del Decreto, e si riferiscono a una particolare tipologia di *joint venture* societaria.

In ragione della caratteristica del controllo congiunto e paritario da parte di due o più azionisti le *joint venture* societarie non dovrebbero essere incluse nelle regole del Decreto in quanto esse non si qualificano come imprese ai sensi del n. 20) dell'allegato A, perché esse non sono consolidate contabilmente dalla controllante capogruppo. Si ricorda che “impresa” è definita ai fini del Decreto come qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale e qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale. “Gruppo” [*group*] a sua volta è definito come un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonché ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perché detenuta per la vendita (n. 25), lett. a), allegato A).

Poiché le *joint venture* usualmente non sono incluse voce per voce nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in ragione del fatto che nessuno degli

azionisti detiene il controllo esclusivo, esse non possono essere considerate imprese ai fini del Decreto. Ed infatti generalmente l'utile o la perdita delle *joint ventures* societarie è contabilizzato dagli azionisti usando il metodo del patrimonio netto. In conclusione, in assenza delle disposizioni definitorie recate dall'allegato A, secondo le disposizioni sostanziali sul trattamento previste dall'articolo 43, le *joint ventures – rectius*: le entità a controllo congiunto – non potrebbero, né dovrebbero, essere disciplinate dalle norme del Decreto relative all'imposizione minima.

Tuttavia, in ragione di queste norme particolari le *joint venture* societarie assumono la specifica denominazione di entità a controllo congiunto e sono denotate da specifiche caratteristiche, con la conseguenza che esse sono incluse nel Decreto ed assoggettate all'imposizione minima con regole particolari (8.C.; 6.C.2.). Nell'ambito del Decreto vengono fornite tre diverse nozioni relative alle *joint ventures* in sede di applicazione del Decreto stesso: (i) le entità a controllo congiunto, (ii) le entità sussidiarie a controllo congiunto, (iii) il gruppo a controllo congiunto, nonché (iv) chiarite talune esclusioni dalla definizione di entità a controllo congiunto.

#### **(i) Entità a controllo congiunto**

In base al n. 14), allegato A, una “entità a controllo congiunto” è propriamente una *joint venture* societaria con caratteristiche particolari, cioè una entità i cui risultati economici, patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della controllante capogruppo a condizione che quest'ultima detenga in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50%.

Una entità a controllo congiunto è quindi caratterizzata da due elementi congiuntivi:

- In primo luogo, i risultati economici, patrimoniali e finanziari della entità a controllo congiunto sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della controllante capogruppo.
- In secondo luogo, la controllante capogruppo deve detenere nella entità a controllo congiunto, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50% (che però non conferisce un controllo esclusivo).

Da quanto sopra si evince chiaramente che talune *joint ventures* societarie non possono essere considerate entità a controllo congiunto ai fini del Decreto. Ad esempio il Decreto non è applicabile a:

- *joint ventures* societarie i cui risultati economici patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto, ma nelle quali la controllante capogruppo detiene una partecipazione inferiore al 50%, come avviene nei casi in cui nella sostanza vi sono *joint ventures* secondo la prassi aziendale contabile, ma difetta il requisito della partecipazione definito dal n. 14), allegato A;

- qualsiasi soggetto che sia espressamente escluso dalla definizione di entità a controllo congiunto dal n. 14), secondo periodo, allegato A, che un'entità esclusa di cui all'articolo 11;
- la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale che è assoggettata all'imposta minima in relazione alle società controllate, in quanto evidentemente una controllante capogruppo che fosse al contempo una entità a controllo congiunto non adempirebbe ai requisiti stabiliti dal Decreto per essere controllante capogruppo (si nota che comunque la controllante capogruppo rientra tra le entità escluse dalla definizione di entità a controllo congiunto in base al n. 14), secondo periodo, allegato A.

**(ii) Entità sussidiaria a controllo congiunto**

In base al n. 20), allegato A, una “entità sussidiaria a controllo congiunto” indica:

- 1) una entità le cui attività, passività, componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una entità a controllo congiunto sulla base di principi contabili conformi, ovvero che lo sarebbero in base ai principi contabili conformi qualora essa fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; o
- 2) una stabile organizzazione la cui casa madre è una entità a controllo congiunto ovvero una entità descritta al precedente lett. a). In tali casi, la stabile organizzazione è considerata una distinta entità sussidiaria a controllo congiunto.

Vi sono quindi quattro distinte fattispecie di entità sussidiaria a controllo congiunto.

- *Entità sussidiaria a controllo congiunto consolidata*

In base al n. 20, lett. a), allegato A, una entità sussidiaria a controllo congiunto è una entità le cui attività, passività, componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una entità a controllo congiunto sulla base di principi contabili conformi.

- *Entità sussidiaria a controllo congiunto consolidabile*

In base al n. 20), lett. a), secondo periodo, allegato A, una entità sussidiaria a controllo congiunto è una entità le cui attività, passività, componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sarebbero contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una entità a controllo congiunto qualora entità a controllo congiunto fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato sulla base di principi contabili conformi.

- *S.O. di primo livello sussidiaria a controllo congiunto*

In base al n. 20), lett. b), allegato A, una stabile organizzazione è una entità a controllo congiunto la cui casa madre è una entità a controllo congiunto; in questo caso la stabile organizzazione è considerata una distinta entità sussidiaria a controllo congiunto.

